

Convenzione per l'attuazione del tirocinio pratico valutativo

Corso di Laurea ad orientamento professionale

L-P03 (*Professioni tecniche industriali e dell'informazione*)

abilitante all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato

tra

L'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925 con sede legale in Cagliari, via Università 40, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona del Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura, Prof. Daniele Cocco nato a Sanluri (SU) il 03/10/1964, in qualità di delegato del Magnifico Rettore (per i Corsi di Studio in Ingegneria e Architettura)

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, con sede legale in Roma, alla via in Arcione n.71 C.F.80191430588, in persona del Presidente Dott. Per. Ind. Giovanni Esposito (di seguito CNPI)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Cagliari, con sede legale in Cagliari, alla via Rio Massarin.10, C.F.80008890925, in persona del Presidente Dott. Per. Ind. Aru Pasquale (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Nuoro, con sede legale in Nuoro, alla via Piazza Crispi n.4, C.F. 93014300912, in persona del Presidente Per. Ind. Marco Mucelli (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Oristano, con sede legale in Oristano, alla via Dorando Petri n.9, C.F. 90017940959, in persona del Presidente Per. Ind. Giuseppe Martino Olmetto (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Sassari e Olbia-Tempio, con sede legale in Sassari, alla via Olbia n.3, C.F. 92023840900, in persona del Presidente Per. Ind. Pier Luigi Ciappeddu (di seguito Ordine)

Premesso che

- I. L'art. 2 della Legge n. 163/2021 ha reso l'esame finale dei corsi L-P03 (*Professioni tecniche industriali e dell'informazione*) direttamente abilitante all'esercizio della correlata professione di Perito Industriale Laureato.
- II. L'art. 3 della legge n. 163/2021 ha previsto che all'interno del corso di laurea si svolga un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) per l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio della professione, che sono accertate mediante una Prova Pratica Valutativa (PPV) affidata a una Commissione paritetica di docenti universitari e rappresentanti dell'Ordine professionale.

- III. Le modalità di svolgimento del TPV, della PPV e la composizione della Commissione paritetica sono state precisate dal Decreto interministeriale n. 684 del 24.05.2023 del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia, al cui contenuto devono essere adeguati i regolamenti didattici degli atenei.
- IV. Con particolare riferimento al Decreto Interministeriale n. 684 del 24 maggio 2023, l'art. 2 comma 4 stabilisce che gli obiettivi formativi delle attività di TPV sono delineati nei regolamenti didattici dei corsi di studio e riguardano la disciplina della professione comprensiva degli aspetti deontologici, nonché le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima con riferimento agli ambiti tecnologici corrispondenti ai settori di specializzazione di cui al decreto del Ministro della Giustizia 15 aprile 2016, n. 68, nonché quelli definiti nei decreti attuativi della Legge 8 novembre 2021, n. 163.
- V. Il successivo articolo 3 comma 7 del Decreto Interministeriale n. 684/2023 prescrive che: *“Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03, gli studenti si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il settore di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 4, corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale”*.
- VI. La collaborazione tra gli atenei che istituiscono i corsi L-P03 abilitanti alla professione di Perito Industriale Laureato e l'Ordine professionale è definita mediante apposita convenzione.
- VII. L'art. 6 della Legge n. 163/2021, inoltre, prevede che i laureati nei corsi L-P03 in base ai previgenti regolamenti non abilitanti possano conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato con modalità semplificate, fissate con il Decreto interministeriale n. 687 del 24.5.2023 del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia, che dal 2025 corrispondono a quelle delle prove pratiche valutative dei corsi L-P03 abilitanti.
- VIII. L'Università ha deliberato l'attivazione di un nuovo corso di laurea L-P03 abilitante per l'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato in collaborazione con l'Ordine che, con il CNPI e i Consigli territoriali, è disponibile a prestare tutta la collaborazione necessaria.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

#### *Art. 1 (Principi generali)*

1. L'Università, mediante i propri organi accademici, da una parte, e l'Ordine dei Periti Industriali Laureati, mediante il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali, dall'altra, in base alle rispettive competenze istituzionali, si impegnano a prestare la collaborazione necessaria all'attuazione del corso di laurea abilitante L-P03 (*Professioni tecniche industriali e dell'informazione*), istituito dall'AA 2023/2024 di cui alla scheda SUA.
2. La collaborazione si svolgerà in conformità alle normative vigenti.
3. La collaborazione ha per oggetto le attività formative del tirocinio pratico valutativo, quelle concernenti la prova pratica valutativa, la partecipazione alla relativa Commissione paritetica e alle sessioni dell'esame finale di Laurea, nonché le attività di orientamento degli studenti verso il corso di laurea L-P03 e la professione di Perito Industriale Laureato.

4. A tal fine, ciascuna parte indica i propri referenti per l'attuazione della presente convenzione.
5. Il CNPI mette a disposizione la propria piattaforma didattica accessibile online ai referenti dell'Ordine e dell'Università, ai docenti, ai tutor accademici ed esterni e agli studenti del corso di laurea.
6. La piattaforma del CNPI è articolata per sezioni dell'albo professionale dei Periti Industriali Laureati e, in particolare, quelle di Meccanica ed Efficienza Energetica; Impiantistica Elettrica e Automazione; Chimica (ad esclusione della specializzazione Tecnologie Alimentari); Prevenzione e Igiene Ambientale; Informatica e Design assumono rilievo nei corsi L-P03.

#### *Art. 2 (Tirocinio pratico valutativo)*

1. Nell'ambito delle attività formative del corso di laurea L-P03 abilitante all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato, le parti collaborano affinché gli studenti iscritti conseguano i Crediti Formativi Universitari (CFU), almeno 48, previsti per lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV).
2. Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P03 previsti nel decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 12 agosto 2020, n. 446.
3. Tali attività si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, o presso l'Ordine professionale.
4. I regolamenti didattici dei corsi di studio e le convenzioni indicano espressamente uno o più degli ambiti disciplinari di cui alla tabella della Classe L-P03 nei quali si svolgono le attività di TPV. Ciascun ambito è correlato ad uno dei settori di specializzazione, di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 15 aprile 2016, n. 68, corrispondenti alle relative sezioni dell'albo professionale. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV sono esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
5. Per lo svolgimento delle attività di TPV l'Università e l'Ordine stipulano apposite convenzioni anche con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui sono svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso. L'Ordine, altresì, si impegna a riconoscere la validità dei Crediti Formativi Universitari conseguiti attraverso i TPV svolti presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, che abbiano stipulato apposita Convenzione con la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari.
6. Nel caso in cui il percorso formativo consenta di acquisire i requisiti per l'abilitazione a più settori di specializzazione, lo studente indica al momento dell'immatricolazione uno di tali settori. La scelta è da intendersi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno di corso.
7. L'Università comunica all'Ordine, tramite la piattaforma didattica del CNPI, il numero, i nominativi e i contatti degli studenti immatricolati che sono interessati all'abilitazione professionale per ciascun settore di specializzazione corrispondente alle sezioni dell'albo professionale.

8. L'Ordine comunica all'Università il numero, i nominativi e i contatti dei tutor professionali necessari a supportare gli studenti nelle attività formative del TPV, in collaborazione con il tutor accademico e quelli degli altri soggetti esterni coinvolti. L'Ordine mette a disposizione i propri tutor per l'attività formativa dei TPV in funzione delle richieste degli studenti iscritti al corso L-P03 mediante la piattaforma didattica del CNPI.

9. Prima di iniziare il TPV con l'Ordine, lo studente si iscrive al registro elettronico dei tirocinanti tenuto dal CNPI, disponibile online sulla relativa piattaforma didattica, sulla quale è caricato anche il libretto elettronico del tirocinio. Lo studente accede all'esame finale che abilita alla professione di Perito Industriale Laureato nel settore di specializzazione prescelto e per il quale ha svolto le attività di TPV.

10. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU di TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'università, necessarie per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa (PPV) di cui all'articolo 3.

11. Il laureato abilitato ad un settore di specializzazione può acquisire l'abilitazione ad ulteriori settori iscrivendosi ad un corso, al quale risultino correlati altri settori di specializzazione e chiedendo il riconoscimento dei CFU già acquisiti. In caso di riconoscimento parziale dei CFU già acquisiti, lo studente svolge all'interno del corso le ulteriori attività formative indispensabili. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all'esame finale abilitante.

12. Lo studente non laureato già abilitato, che intendesse conseguire il titolo accademico della professione a cui è abilitato e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del tutor accademico.

### *Art. 3 (Prova pratica valutativa e prova finale)*

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante L-P03 comprende lo svolgimento di una PPV che precede la prova finale.

2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione, durante il TPV, delle conoscenze, competenze e abilità comprese negli ambiti sopra descritti, necessarie per l'esercizio in autonomia della professione di Perito Industriale Laureato.

3. La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione di Perito Industriale Laureato e nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.

4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e, per l'altra metà, professionisti Periti Industriali Laureati designati dal CNPI, e, per il primo triennio, con almeno dieci anni di esercizio nella professione di Perito Industriale. L'Ordine comunica i nominativi dei commissari designati, i cui dati sono riportati nella piattaforma didattica del CNPI.

5. Un membro indicato dall'Ordine dei Periti Industriali Laureati, designato con le modalità di cui al comma 4, è invitato a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

6. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.

7. Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03, gli studenti si abilitano all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato per il settore di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 5, corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale.

8. Lo studente che svolge il TPV si iscrive nella stessa sezione del registro elettronico dei tirocinanti del CNPI.

#### *Art. 4 (Regime transitorio)*

1. L'Università adegua i regolamenti didattici di ateneo ai sensi degli articoli 3, commi 1, 3 e 6 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 applicabili a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.

2. Gli iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti in L-P03 del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea professionalizzante. Le attività di tirocinio professionale già svolte sono riconosciute dalle università, d'intesa con l'Ordine dei Periti Industriali Laureati, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV.

3. Coloro che hanno conseguito o che conseguono il titolo di laurea professionalizzante afferente alla classe L-P03 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, si abilitano all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate indicate dal citato Decreto interministeriale n. 687/2023.

4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato non abilitato può chiedere ad un Ateneo, sede del corso di laurea professionalizzante - classe L-P03, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

#### *Art. 5 (Altre attività)*

Le parti collaborano anche allo svolgimento delle restanti attività di orientamento degli studenti per l'accesso al corso di laurea, la scelta del TPV e l'accesso alla professione di Perito Industriale Laureato.

Data

Università degli Studi di Cagliari

CNPI

Prof. Daniele Cocco

Dott. Per. Ind. Giovanni Esposito

Ordine Territoriale di Cagliari

Ordine Territoriale di Nuoro

Dott. Per. Ind. Aru Pasquale

Per. Ind. Marco Mucelli

Ordine Territoriale di Oristano

Ordine Territoriale di Sassari e Olbia-Tempio

Per. Ind. Giuseppe Martino Olmetto

Per. Ind. Pier Luigi Ciappeddu